UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Regolamento per l'attivazione e il funzionamento di collane e di riviste scientifiche di Ateneo

(Emanato con D.R. n. 2622/2022 del 01.12.2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2022; modificato con D.R. n. /2022 del 26.09.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 26.09.2023)

Articolo 1 - *Finalità*

1. Il presente regolamento intende disciplinare le *collane*, le *riviste* e le *pubblicazioni periodiche* a carattere scientifico di proprietà dell'Università degli Studi di Siena, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, del Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Firenze e l'Università degli studi di Siena per la pubblicazione in coedizione dei prodotti di ricerca dell'Università degli studi di Siena e della Policy per l'accesso aperto ai prodotti e ai dati della ricerca.

Articolo 2 - *Definizioni*

1. Si intende per *collana* o *collezione* e*ditoriale* una serie di testi pubblicati da una casa editrice con determinate caratteristiche comuni E' identificata dal nome e dalla veste grafica; prevede l'incremento nel tempo/annuale delle opere che raccoglie, realizzate su supporto cartaceo e/o informatico.
2. Sono intesi, per *riviste* e *periodici*, i prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo o informatico destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. La diffusione di tali prodotti dovrà avere una cadenza periodica definita nell'ambito della programmazione.
3. La *testata* identifica il prodotto editoriale ed è composto dalla denominazione attribuita al prodotto editoriale.

Articolo 3 - *Attivazione di collane e riviste*

1. I Dipartimenti, i Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari (con sede amministrativa presso l'Università di Siena), i Centri di servizio e le Strutture di Ateneo possono promuovere, con risorse proprie o in partnership con l'Ateneo e ai sensi del presente regolamento, la pubblicazione o la diffusione via internet di collane e riviste scientifiche.
2. Una volta debitamente autorizzate, le testate restano di proprietà dell'Università degli Studi di Siena.

Articolo 4 - *Procedura di attivazione*

1. La promozione di una nuova collana o rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio Direttivo del Centro di ricerca o del Centro di servizio o da altro Organo di Ateneo. La delibera definisce la denominazione, le finalità scientifiche, le previsioni di finanziamento e di spesa, l'editore ovvero le modalità di diffusione via internet, la stima del numero di pubblicazioni annue della collana / la periodicità della rivista, le procedure di valutazione tramite referee e di

accettazione di monografie, edizioni critiche, articoli, saggi e altri contributi scientifici di norma basati su criteri di "peer review", nonché gli organi direttivi della collana o rivista stessa e le modalità della loro composizione ai sensi dell'art. 5, assicurando, anche attraverso la partecipazione di studiosi di altre università italiane e straniere, l'alto livello scientifico della collana o testata.

2. L'attivazione di collane e riviste può essere realizzata anche in collaborazione con altri Enti, tramite la stipula di appositi accordi in cui siano disciplinate le condizioni previste dal presente Regolamento.
3. L'istituzione della collana o rivista da pubblicare nell'ambito della University Press di Ateneo *USiena Press*, dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Comitato Editoriale attualmente individuato nella Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
   3.1 Nel caso di pubblicazioni nell'ambito di *USiena Press,* all'interno di collane che non prevedono già un proprio Comitato scientifico, la Commissione di Ateneo per le Biblioteche svolgerà il ruolo di Comitato Scientifico-Editoriale, a garanzia del corretto processo di valutazione e le pubblicazioni troveranno collocazione in apposita collana di Ateneo.
4. Le riviste e i periodici di proprietà dell'Università di Siena sono soggetti alla registrazione secondo le modalità previste dalla legge.
   4.1 Qualsiasi variazione anche di uno degli elementi necessari per la registrazione, comporta l'obbligo, in capo al proprietario di effettuare una nuova dichiarazione al Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuta la registrazione.

Articolo 5 - *Organi della collana o rivista*

1. Sono organi della collana o rivista:
   - Il/La Direttore/rice Scientifico/a; l'organo può essere ricoperto anche da più persone;
   - il Comitato Scientifico-Editoriale;
   - il/la Direttore/rice Responsabile delle riviste.
2. Le cariche di Direttore/rice Scientifico/a e Direttore/rice Responsabile possono coincidere.
3. Le designazioni del Direttore/rice Scientifico/a e del Direttore/rice Responsabile, nonché dei membri del Comitato Scientifico-Editoriale sono definite nella delibera istitutiva.

Articolo 6 - *Sede della collana o rivista*

1. La sede della collana o rivista coincide con la sede del Dipartimento, del Centro di ricerca o del Centro di servizio o della Struttura di Ateneo che ne ha promosso l'attivazione; ad esso spettano tutti gli atti di gestione dei fondi connessi alla rivista. Tutte le operazioni di entrata e uscita dovranno risultare nel bilancio dell'unità amministrativa fatto salvo quanto gestito attraverso fondi centrali dell'Ateneo. Le spese sono disposte su proposta del/della Direttore/rice Scientifico/a della rivista.

Articolo 7 - *Direttore/rice Scientifico/a*

1. Il/La Direttore/rice Scientifico/a nominato dovrà essere un/una docente di un Ateneo, italiano o straniero. Se trattasi di un/una docente dell'Ateneo potrà compiere le attività di cui ai commi 2 e 3, altrimenti il/la Direttore/rice dovrà avvalersi della collaborazione del/della Direttore/rice della Struttura a cui afferisce la collana o la rivista e del suo/a responsabile amministrativo/a.
2. Il/La Direttore/rice Scientifico/a presiede il Comitato Scientifico-Editoriale e rappresenta scientificamente la collana o la rivista. E' preposto alla gestione della collana o rivista sia sul piano culturale e redazionale che amministrativo e contabile. Per la valutazione dei lavori da pubblicare il/la Direttore/rice si avvale dei membri del Comitato della rivista che opera di norma con criteri di "peer review". Per l'attività redazionale e amministrativo-contabile il/la Direttore/rice si avvale

del personale della struttura amministrativa a cui afferisce la collana o rivista e di eventuale altro personale universitario o appartenente a Enti convenzionati con l'Università.
3. Il/La Direttore/rice Scientifico/a dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni o pensionamento.

Articolo 8 - *Comitato Scientifico-Editoriale*

1. I membri del Comitato Scientifico-Editoriale devono essere scelti tra studiosi/e particolarmente qualificati/e della disciplina o delle discipline cui la collana o rivista si riferisce. Durano in carica 5 anni, la carica può essere rinnovata.

Articolo 9 - *Direttore/rice Responsabile*

1. Al/Alla Direttore/rice Responsabile competono i diritti-doveri previsti dalla normativa vigente sulla stampa e gli obblighi di registrazione della rivista.
2. Può essere nominato/a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 47/48.

Articolo 10 - *Funzionamento*

1. Gli organi della collana o rivista assicurano: la programmazione delle pubblicazioni annue della collana / la periodicità della rivista; l'attribuzione alle pubblicazioni della collana del codice ISBN (*International Standard Book Number*) / l'attribuzione alla rivista del codice ISSN (*International Standard Serial Number*); il rigore delle procedure di revisione adottate; la promozione su di un apposito sito internet della collana / testata; la possibilità di rendere accessibile, in tutto o in parte, la versione digitale della collana o rivista agli utenti (c.d. open access), nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti fissati in sede di valutazione nazionale, ovvero necessari per garantire la più efficace diffusione ed internazionalizzazione della collana o rivista, quale l'assegnazione del codice DOI.
2. Ogni finanziamento finalizzato alle esigenze di funzionamento della collana o rivista è assegnato al Dipartimento / Centro di ricerca / Centro di servizio/Struttura di Ateneo che ne ha promosso l'attivazione. Le deliberazioni di spesa proposte dagli organi della collana o rivista sono assunte dagli organi del Dipartimento, Centro di ricerca, Centro servizi o della Struttura di Ateneo che ne ha promosso l'attivazione, ai sensi dei relativi regolamenti fatto salvo quanto gestito attraverso fondi centrali dell'Ateneo.

Articolo 11 - *Cessazione*

1. La cessazione della collana o rivista è deliberata dal Consiglio del Dipartimento / Consiglio direttivo o da altro Organo di Ateneo che ne ha promosso l'istituzione. La delibera è comunicata al Comitato scientifico-editoriale di *USiena Press*, se del caso.
2. Costituisce in ogni caso causa di cessazione della rivista il mancato inserimento, ovvero il venir meno dell'inserimento già conseguito, negli elenchi delle riviste scientifiche tenuti dagli organismi di valutazione della ricerca previsti dalla legislazione vigente ai fini della valutazione e dell'abilitazione scientifica nazionale.

Articolo 12 - *Inventario delle collane o riviste esistenti*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Dipartimenti / Centri di ricerca / Centri di servizio comunicano al Rettore il numero e la denominazione delle collane o riviste istituite o finanziate sui propri bilanci, con le indicazioni richieste dall'art. 4 c. 1.

Articolo 13 - *Adeguamento delle collane o riviste esistenti*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le collane o riviste esistenti adeguano i propri organi interni e i requisiti della collana/testata, così come rispettivamente previsto alla disciplina di cui agli artt. 5 e seguenti.